

## Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2019

Il giorno sopraindicato alle ore 12,00 nella sede della società in Vallo della Lucania, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti:

		Presente	Assente
On.le Simone Valiante	Presidente	si	-
Avv. Antonello Mainente	Consigliere	si	-
Avv. Gennaro Maione	Consigliere	-	si

Sono presenti il dr. Eugenio Pagano, Presidente del Collegio Sindacale, la dr.ssa Daniela Signorelli, membro del Collegio Sindacale, nonché il dr. Feo Alessandro, Revisore Legale.

Verbalizza il Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, con funzioni di segretario.

Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Delibera n. 7**

#### **Approvazione progetto di Bilancio anno 2018**

Visto :

- che a norma dell'art. 2423 del cod. civ. gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
- che nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi di cui all'art. 2423 bis del cod. civ.;
- il progetto di bilancio dell'esercizio 2018 come costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- la relazione del C.d'A. concernente la gestione;

Ritenuto di poter approvare i predetti documenti da proporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, una volta che collegio sindacale e revisore legale abbiano depositato la relazione di loro competenza;

Con voti unanimi

delibera

- di approvare il bilancio 2018 costituito da stato patrimoniale e conto economico di seguito esposti:

all'unanimità

#### **STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B) IMMOBILIZZAZIONI

### I - Immobilizzazioni immateriali

7) Altre	24.788	46.481
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>24.788</b>	<b>46.481</b>

### II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	5.085	5.242
2) Impianti e macchinario	3.137.902	5.739.675
4) Altri beni	5.104	127
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.148.091</b>	<b>5.745.044</b>

### III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in		
d-bis) Altre imprese	1.000	1.000
<b>Totale partecipazioni (1)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>3.173.879</b>	<b>5.792.525</b>
------------------------------------	------------------	------------------

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

### I) Rimanenze

Totale rimanenze	0	0
------------------	---	---

### II) Crediti

#### 1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	226.228	194.044
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>226.228</b>	<b>194.044</b>

#### 5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	19.609	6.185
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>19.609</b>	<b>6.185</b>

#### 5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	5.752	3.623
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>5.752</b>	<b>3.623</b>

<b>Totale crediti</b>	<b>251.589</b>	<b>203.852</b>
-----------------------	----------------	----------------

### III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono	0	0
---	---	---

immobilizzazioni

*IV - Disponibilità liquide*

3) Danaro e valori in cassa	254	372
Totale disponibilità liquide	254	372
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>251.843</b>	<b>204.224</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.683</b>	<b>3.698</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.427.405</b>	<b>6.000.447</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	448.000	448.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	440	440
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Varie altre riserve	1	-3
Totale altre riserve	1	-3
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-107.245	-111.092
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	12.157	3.847
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>353.353</b>	<b>341.192</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	541	574
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>541</b>	<b>574</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>D) DEBITI</b>	<b>32.040</b>	<b>28.311</b>
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.436	39.766
Esigibili oltre l'esercizio successivo	198.682	212.193

Totale debiti verso banche (4)	216.118	251.959
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.000	0
Totale acconti (6)	3.000	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	146.476	133.046
Totale debiti verso fornitori (7)	146.476	133.046
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.828	2.256
Totale debiti tributari (12)	14.828	2.256
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.385	9.790
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	5.385	9.790
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	23.641	23.683
Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.309	4.309
Totale altri debiti (14)	27.950	27.992
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>413.757</b>	<b>425.043</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>2.627.714</b>	<b>5.205.327</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.427.405</b>	<b>6.000.447</b>

### CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	316.433	207.377
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	2.567.795	2.600.045
Altri	12.157	58.704
Totale altri ricavi e proventi	2.579.952	2.658.749
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.896.385</b>	<b>2.866.126</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.127	2.032

7) Per servizi	134.212	114.095
8) Per godimento di beni di terzi	850	432
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	65.276	63.680
b) Oneri sociali	27.332	27.568
c) Trattamento di fine rapporto	5.618	5.266
e) Altri costi	0	127
Totale costi per il personale	98.226	96.641
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.694	23.241
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.603.164	2.593.671
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.624.858	2.616.912
14) Oneri diversi di gestione	6.506	15.259
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.867.779</b>	<b>2.845.371</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>28.606</b>	<b>20.755</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Altri	0	107
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	107
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	3	0
Totale proventi diversi dai precedenti	3	0
Totale altri proventi finanziari	3	107
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	6.960	9.011
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.960	9.011
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-6.957</b>	<b>-8.904</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>21.649</b>	<b>11.851</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e		

anticipate

Imposte correnti	9.492	8.004
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	9.492	8.004
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>12.157</b>	<b>3.847</b>

## Delibera n. 8

### Locazione siti per installazione antenne a servizio di rete internet

Vista:

- La richiesta in data 12/04/2019 da parte della Geny Communications srl, con sede in Capaccio (SA), della locazione di alcuni siti in gestione patrimoniale da parte di questa società;

Considerato:

- Che la locazione di ciascun sito sarà individuata tra le parti successivamente previo sopralluogo;
- Che il canone annuo sarà di € 2.000,00 annuali oltre iva se dovuta per ciascun sito;
- Che lo schema di contratto proposto sarà il seguente:

### CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle entrate

Tra

La **Consac ies Infrastrutture Energia Servizi S.p.A.**, con sede in via Grimmita snc frazione Vallo Scalo 84040 Castelnuovo Cilento (SA) codice fiscale e partita IVA 04162680658, registrata presso Camera di Commercio di Salerno numero REA SA-347093, rappresentata in questo atto dal Sig. Valiante Simone nato a Pagani (SA) il 18/06/1974 C.F. VLNSMN74H18G230H e residente in Via Fausto Laviano, 1P 1 Cuccaro Vetere (SA), in qualità di Rappresentante Legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ed in seguito indicata come "**Locatrice**"

E

La **Società Geny Communications S.R.L.** con sede a Capaccio (SA) alla Via S.S. 18 km 89,700 84047 P. IVA 04996870657, registrata presso Camera di Commercio di Salerno numero REA SA – 411243 in persona dell'Amministratore *pro tempore* sig. Vincenzo POLITO, nato ad Agropoli (SA) il 05/06/1986 codice fiscale PLTVCN86P05A091O ed ivi residente in Via Mattine, 102, ed in seguito indicata come "**Conduttrice**"

Premesso

A.che la **Conduttrice**, ha proposto alla **Locatrice** l'installazione di una rete per l'accesso ai servizi internet con tecnologia Wireless e telefonia su IP, le cui frequenze, nel caso della specifica tecnologia WIFI, sono regolamentate dal decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28/05/2003 anche detto Decreto Gasparri, e succ. mod. ed int.

(Decreto Pisanu 27 luglio 2005 ovvero "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 Milleproroghe - Decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 - Decreto del Fare);

B.che con la presente scrittura privata le parti intendono regolare, secondo i punti che seguono, la messa in esercizio di apparati di rete Geny Communications srl che costituiscono punti di accesso dell'utenza a esercizio Geny Communications srl di telefonia ed internet, con tecnologia Wireless.

Tutto quanto considerato e premesso le parti con la sottoscrizione della presente convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata ed hanno valore di patto.
- 2) Le parti hanno individuato **il seguente sito** su cui installare le attrezzature di trasmissione della Società Geny Communications srl è precisamente il **sito di** \_\_\_\_\_ in loc/Via \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_ P. \_\_\_\_\_ area impegnata mq \_\_\_\_, (Planimetria Allegato A).

Le parti convengono e stipulano espressamente che, il presente contratto avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Le parti convengono che, alla scadenza del primo periodo contrattuale, il contratto si intenderà rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di anni 6 (sei), qualora non intervenga disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza presso i rispettivi indirizzi.

La **Conduttrice** Si impegna inoltre a versare alla **Locatrice** un canone annuale di € **2.000,00** oltre iva (duemila/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di € 1.000,00 (tremila/00) oltre iva se dovuta, ciascuna, da pagarsi, con bonifico bancario presso Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania con sede in Via A. R. Passaro 84078 Vallo della Lucania (SA) sul conto corrente n. 120688 intestato a Consac ies Infrastrutture Energia Servizi S.p.A. - **codice IBAN IT31S0815476530000000120688.**

Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire alla **Conduttrice**.

- 3) Il punto di acceso deve rispettare il D.M. 28/05/2003 e succ. mod. ed int., fra cui il c.d. Decreto Landolfi e specificatamente: (1) le trasmissioni radio frequenza devono rientrare nei limiti di potenza stabilita per il Wi-Fi, standard di qualità delle tecnologie Radio LAN, ovvero 100mW ERIP per quelle le frequenze a 2.4 Ghz e 1W EIRP (per le apparecchiature a 5Ghz). Le specifiche tecniche dell'impianto tipo da realizzarsi sulla postazione di trasmissione con attrezzature certificate sarà la seguente:
  - n. \_\_\_ Parabole direttive del diametro di mm 600;
  - n. \_\_\_ Antenne settoriali per la diffusione del segnale;
  - n. \_\_\_ Armadio Rack a muro Outdoor ;
- 4) L'approvvigionamento dei materiali, l'installazione, l'attivazione ed il mantenimento in esercizio di ogni punto di accesso in siti dell'amministrazione, dei relativi servizi pubblici, di accesso alla telefonia e ad internet, sono a carico di Geny Communications srl, restando a

carico di questa ultima gli oneri relativi alla sicurezza degli impianti installati, nonché eventuali danni che gli stessi possono provocare. Restano a carico di Geny Communications, salvo diverso patto, tutti i costi e gli oneri di gestione, manutenzione della rete esterna di trasmissione, ricezione e diffusione.

- 5) **La Conduttrice**, avrà il diritto di accesso per effettuare attività di controllo e manutentive, ogni qual volta ne fosse necessario. L'accesso al sito viene concesso esclusivamente a persona identificabile come personale della **Conduttrice** o per conto di questa incaricata.
- 6) **La Conduttrice** si impegna ad utilizzare il sito oggi autorizzato, esclusivamente per la finalità di cui al presente contratto.
- 7) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alle norme del Cod.Civ. nella sezione pertinente.
- 8) Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, danno atto di essere a conoscenza delle L. 675/96 e del D.lgs 196/03 s.m.i. e quindi di aver letto la normativa in tema di tutela dei dati sensibili, essendò a conoscenza dei propri diritti, e autorizzano il trattamento dei propri dati sensibili in esecuzione e per le finalità connesse al presente contratto.
- 9) Le spese e gli adempimenti di registrazione del contratto, saranno sostenute dalla Conduttrice per tutto il periodo contrattuale.
- 10) Tutte le controversie relative al presente contratto saranno di competenza del Tribunale di Vallo della Lucania (SA).
- 11) Il presente contratto è esecutivo dalla data e dalla firma tra la Locatrice e la Conduttrice.

Letto, confermato e sottoscritto Castelnuovo Cilento (SA) il \_\_\_\_\_

**LA LOCATRICE**

**LA CONDUTTRICE**

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., gli artt. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e allegato A, del presente contratto, e che le pattuizioni in essi contenute sono state oggetto di espressa ed analitica pattuizione.

Letto, confermato e sottoscritto in Castelnuovo Cilento (SA) il \_\_\_\_\_

**LA LOCATRICE**

**LA CONDUTTRICE**

Autorizzazione espressa trattamento dati sensibili ex D.lgs 196/03 s.m.i.

**LA LOCATRICE**

**LA CONDUTTRICE**

Con voti unanimi

Delibera

- Di approvare lo schema di contratto come sopra riportato
- Di autorizzare il Presidente del CdA alla firma dello stesso, con riferimento ai siti progressivamente locati
- Di condizionare l'autorizzazione all'effettiva installazione delle antenne alla preventiva acquisizione di tutte le autorizzazioni richieste, il cui ottenimento è a carico della Geny Communications srl.

**Delibera n. 9**

**Locazione sito per installazione antenna a servizio di stazione radio**

Vista:

- La richiesta in data 19 aprile 2019 da parte della Sisem srl, con sede in Rende (CS), e per conto della Wind Tre spa, della locazione

Considerato:

- Che la locazione iniziale è stata richiesta per il sito serbatoio di Camerota, fol. 8, part. 251;
- Che il canone annuo è fissato in € 8.000,00 oltre iva annui
- Che lo schema di contratto proposto è il seguente:

**CONTRATTO DI LOCAZIONE**

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

La **Consac ies Infrastrutture Energia Servizi S.p.A.**, con sede in via Grimmita snc frazione Vallo Scalo 84040 Castelnuovo Cilento (SA) codice fiscale e partita IVA 04162680658, registrata presso Camera di Commercio di Salerno numero REA SA-347093, rappresentata in questo atto dal Sig. Valiante Simone nato a Pagani (SA) il 18/06/1974 C.F. VLNSMN74H18G230H e residente in Via Fausto Laviano, 1P 1 Cuccaro Vetere (SA), in qualità di Rappresentante Legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ed in seguito indicato come "**Locatrice**"

e

**Wind Tre S.p.A.** con Socio Unico, Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l., con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, partita IVA: 13378520152, C.F. e Registro Imprese di Milano n. 02517580920, in persona del suo procuratore Ing. BELLO Carmine nato a Salerno il 15 luglio 1972, che agisce in virtù della procura Rep. n. 18163 / 5826 del 14 novembre 2017 per atto del Dr. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, di seguito indicata come "**La Condutrice**".

La Locatrice e la Condutrice nel seguito sono congiuntamente indicate come le "**Parti**".

Si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1 – OGGETTO**

La Locatrice nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla Condittrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq. ...., sita in Comune di Camerota (SA), presso serbatoio località S. Iconio, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Camerota, al foglio n.8, particella n.251 il tutto, per complessivi mq ..... circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) (di seguito, "Porzione Locata") che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il "Contratto").

La Porzione Locata sarà utilizzata per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Condittrice l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che la Porzione Locata ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Condittrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata, fermi restando i diritti della Condittrice di cui all'art.6.

## **ART. 2 - DURATA**

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Le Parti convengono che, alla scadenza della suddetta durata, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Condittrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale indicato nel successivo articolo 7 (o diverso domicilio da indicarsi).

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Condittrice collocherà nella Porzione Locata oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della L. n° 392/1978.

## **ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE**

La Locatrice prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Condittrice per la realizzazione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni. La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta. La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Condittrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad installare nella Porzione Locata il predetto Impianto o aggiornarne le funzionalità.

In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali della Porzione Locata, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti

accorgimenti tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Locata.

La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'immobile, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio della Locatrice, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Condittrice dichiara che l'Impianto viene realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della locazione la Condittrice avrà l'obbligo della rimessa in pristino stato della Porzione Locata per gli interventi realizzati dalla Condittrice nell'esercizio delle facoltà riconosciutele, di rimuovere ed asportare a sue spese una parte dei manufatti, delle apparecchiature, delle installazioni e delle addizioni in genere realizzate.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata solo con la previa autorizzazione scritta della Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Condittrice, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condittrice, pena la riduzione in favore della Condittrice del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Condittrice di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di accedere all'immobile in cui si trova la Porzione Locata prima dell'inizio della locazione per gli accertamenti e i rilievi propedeutici all'utilizzo dell'immobile stesso.

La Locatrice consente che la Condittrice applichi, nel rispetto dell'eventuale regolamento dello stabile e delle vigenti leggi in materia, agli stipiti ed ai frontali delle parti locate, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere interessanti l'attività della Condittrice.

La rimozione delle medesime è a cura e spese della Condittrice.

#### **ART. 4 - CANONI**

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 8000/00 oltre IVA (Euro Ottomila/00), da corrispondere in rate trimestrali anticipate di Euro 2.000/00 (Euro Duemila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania (SA) con sede in Via A. R. Passaro 84078 Vallo della Lucania (SA), sul conto corrente n. 120688 intestato a Consac ies Infrastrutture Energia Servizi S.p.A. – codice IBAN **IT31S0815476530000000120688**

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di inizio lavori che sarà comunicata per iscritto dalla Condittrice, salvo ritardi causati da eventi non dipendenti dalla attività e/o volontà della Condittrice.

La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del D.P.R. n° 633/1972.

Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore a 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n° 392/1978, all'art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice.

Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del Contratto, la Locatrice terrà manlevata ed indenne la Conduttrice da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto cessionario, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le annualità, così come concordate dalle parti.

La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

#### **ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE**

La Locatrice consente sin d'ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi; in caso di sublocazione la Conduttrice concederà alla Locatrice un incremento del canone **da concordare tra le Parti** per ogni nuova ospitalità. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto; senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Conduttrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ., con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.

La Locatrice non potrà rilasciare alcuna procura e comunque conferire in alcun modo mandato a terzi per l'esercizio dei diritti di cui al presente Contratto, rimanendo inteso tra le Parti che il conferimento di tale procura o mandato non avrà alcuna efficacia nei confronti della Conduttrice. In espressa deroga all'art. 41 L. n° 392/1978, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso la Porzione Locata o l'immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l'immobile di cui fa parte a terzi spetterà alla Conduttrice il relativo diritto di prelazione.

#### **ART. 6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO**

Qualora le Pubbliche Autorità competenti, e, ove occorrente il condominio entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare e in caso di eventuali ulteriori impedimenti all'utilizzo della Porzione Locata per la fornitura del servizio di telefonia, che si

manifestassero anche successivamente alla data di inizio lavori, e non dipendenti dall'attività e/o dalla volontà della Conduttrice, il Contratto si risolverà a far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva.

La Conduttrice avrà facoltà, altresì, di recedere dal Contratto qualora non iniziasse i lavori di installazione dell'Impianto entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del medesimo pur essendo in possesso dei titoli autorizzativi, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R con preavviso di 15 (quindici) giorni antecedenti la data in cui il recesso deve avere esecuzione e senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Conduttrice.

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - L. n° 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale della Porzione Locata, con preavviso di 90 (novanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rilascio parziale della Porzione Locata, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.

#### **ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del presente Contratto, per tutto il periodo contrattuale previsto, saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti e le spese di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice, che previa comunicazione, richiederà alla Locatrice il pagamento del 50% della spesa sostenuta, mediante emissione di fattura.

A tutti gli effetti del presente Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

La Locatrice: Via Grimmita snc frazione Vallo Scalo 84040 Castelnuovo Cilento (SA)

La Conduttrice: in Via Cesare Giulio Viola, n° 48 - 00148 - Roma

#### **ART. 8 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE**

Ai sensi del D. Lgs. n° 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell'organismo MediaMenti s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito [www.mediamenti.com](http://www.mediamenti.com). La sede della mediazione sarà Roma

Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI DI CONFORMITA' ALLA LEGGE, AL CODICE ETICO E AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND TRE EX D. LGS. 231/2001**

La Locatrice — dichiara, garantisce e pattuisce che:

- (i) ha letto e si dichiara a conoscenza dei principi e dei requisiti del Codice Etico di Wind Tre, disponibile sul sito [www.windtre.it](http://www.windtre.it), ivi comprese le disposizioni di cui alle leggi applicabili;
- (ii) quando agirà, direttamente o indirettamente, per conto di Wind Tre, rispetterà in ogni momento il Codice Etico e qualsiasi altra previsione di cui alle leggi applicabili inclusa in qualsiasi contratto stipulato con Wind Tre;
- (iii) eviterà di avere, sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, compresa la corruzione, l'estorsione, il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita;
- (iv) ha rispettato, rispetta e rispetterà sempre tutte le leggi applicabili;
- (v) dovrà comunicare prontamente a Wind Tre qualsiasi violazione effettiva o potenziale del Codice Etico o di qualsiasi legge applicabile in cui siano incorsi la Locatrice e

(vi) dovrà comunicare immediatamente a Wind Tre se la Locatrice abbia ricevuto una richiesta di porre in essere o intraprendere azioni che violino o possano violare gli obblighi contrattuali della Locatrice nei confronti di Wind Tre. La Locatrice dichiara di aver preso atto del Modello di Wind Tre, disponibile sul sito [www.windtre.it](http://www.windtre.it). La mancata adozione da parte della Locatrice del Modello non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme previste nel predetto decreto legislativo 231/2001.

La Locatrice dichiara che:

- alla data del Contratto non ci sono precedenti o pendenti accuse, oneri o condanne di qualsiasi atto criminale, frode, false dichiarazioni, corruzione, cattiva gestione finanziaria o altre attività correlate e non sussistono condanne o iscrizioni ex artt. 3 e 4 del DPR 14 novembre 2002 nr. 313 e successive modifiche ed aggiornamenti (testo Unico in materia di Casellario Giudiziale) per i reati di cui al D. Lgs. 231/01; e che nei confronti dell'Impresa non sono state applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 9, né le misure cautelari di cui all'art. 45 e ss. del Decreto Legislativo n.231/01;

La Locatrice accetta che la non corrispondenza al vero di tale dichiarazione consentirà a Wind Tre di risolvere il Contratto con effetto immediato ex art. 1456 Cod. Civ. e/o di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto eventualmente patito.

#### **ART. 10 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Condittrice il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, garantisce di non essere, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, portatore di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi di Wind Tre o di qualsiasi società del gruppo Wind Tre, e che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tali da poter comportare un interesse della Locatrice direttamente contrario all'adempimento del Contratto.

In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:

- non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado).

In particolare, in caso di persona giuridica, si dichiara che:

- l'amministratore delegato (se Società per Azioni) / i dirigenti (se Società a Responsabilità limitata) / i soci (se Società di persone) e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali,

impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Accordo/Contratto/Ordine, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Wind Tre S.p.A. non sarà responsabile delle eventuali violazioni del locatore alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, Wind Tre S.p.A. sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di Wind Tre S.p.A. in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

Wind Tre S.p.A. ha provveduto a nominare un DPO

La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

#### **Art. 12- DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Castelnuovo Cilento, lì .....

**La Locatrice**

**La Condittrice**

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 Cod.Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione dell'immobile), 4) (Canoni), 5) (Cessione del contratto e dei crediti, sublocazione), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Mediazione e foro competente), 9) (Obblighi di conformità alla legge, al Codice Etico e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Wind Tre ex D. Lgs. 231/2001), 10) (Assenza di conflitti di interesse), 11 (Riservatezza), 12 (Disposizioni finali).

....., lì / /

Per accettazione  
La Locatrice

## Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria

Con voti unanimi

Delibera

- Di approvare lo schema di contratto come sopra riportato
- Di autorizzare il Presidente del CdA alla firma dello stesso
- Di condizionare l'autorizzazione all'effettiva installazione dell'antenna alla preventiva acquisizione di tutte le autorizzazioni richieste, il cui ottenimento è a carico della Wind Tre spa o da eventuale altra società da questa delegata.

**Delibera n. 10**

### **Dimissioni del consulente dr. Giancarlo Gallo: provvedimenti**

Vista:

- La nota in data 06/03/2019 con la quale il consulente fiscale dr. Gallo Giancarlo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico

Considerato:

- Che lo stesso ha redatto il Bilancio anno 2018
- Che occorre procedere alla nomina del sostituto al fine di assicurare continuità alle attività ed incombenze di carattere fiscale
- Che il dr. Christian Cozzolino, con studio in Scafati (SA), ha manifestato il proprio interesse a prestare la necessaria consulenza ed ha fornito specifico curriculum vitae da cui si evidenzia la competenza professionale relativamente alle attività da svolgere;

Con voti unanimi

Delibera

- Di affidare al predetto professionista, Christian Cozzolino, con studio in Scafati (SA), la consulenza fiscale della società alle stesse condizioni economiche già stabilite col precedente consulente, dimissionario.
- Di delegare il Direttore Generale a formalizzare l'incarico.

## **Delibera n. 11**

### **Convenzione per accordo di programma con Consac gestioni Idriche spa**

Viste:

- Le intese intercorse con la società Consac Gestioni Idriche SpA in ordine alla opportunità di instaurare un accordo di programma che preveda l'esecuzione di lavori per l'efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici gestiti

Considerato:

- Che è necessario stilare un protocollo di intesa che tenga conto della normativa vigente in materia di collaborazione istituzionale fra società pubbliche
- Che l'avv. Marco Cucurachi, con studio in corso Nazionale n.139 – 84018 Scafati (SA), già collaboratore della società, possiede specifica competenza professionale relativamente all'attività necessaria.

Con voti unanimi

Delibera

- Di affidare al predetto professionista, avv. Marco Cucurachi, con studio in Scafati (SA), la redazione di specifica Convenzione di collaborazione tra Consac Gestioni Idriche S.p.A. e Consac ies Infrastrutture Energia Servizi S.p.A. finalizzata all'esecuzione di opere per l'efficientamento energetico.
- Di riconoscere all'avv. Cucurachi l'importo di € 1.000,00 oltre iva e contributi per l'espletamento dell'incarico
- Di delegare il Direttore Generale a formalizzare l'incarico.

## Delibera n. 12

### **Delega all'avv. Antonello Mainente allo svolgimento di funzioni di vice-presidente del CdA**

Viste:

- Le determinazioni a cui è pervenuta l'Assemblea dei soci del 12 marzo 2019 che ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società;

Considerato:

- Che è necessario delegare uno dei Consiglieri eletti allo svolgimento delle funzioni presidenziali in occasione di assenze del Presidente del CdA

Con voti unanimi

Delibera

- Di delegare l'avv. Antonello Mainente, che ricopre la carica di consigliere del CdA, allo svolgimento delle funzioni di vice – presidente.

Del che è verbale, chiuso alle ore 13,00

**Il Segretario del C.d'A.**  
Ing. Felice Parrilli



**Il Presidente del C.d'A.**  
On.le Simone Valiante

